

Ministero dello sviluppo economico
Circolare 25 giugno 2013, n. 12976

Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici

Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Con tale provvedimento viene soppresso l'attestato di certificazione energetica (di seguito Ace) e introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (di seguito Ape), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.

Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei Dpr emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/Ce.

Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'articolo 9 del decreto-legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al Dpr 59/2009 e a specifiche norme tecniche (Uni e Cti) già note.

Conseguentemente, l'articolo 13 dello stesso decreto-legge 63/2013 prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, sia abrogato il Dpr 59/2009; ciò, con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto-legge stesso redigendo l'Ape secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/Ce in cui, in forza dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.